

Trento, 12 marzo 2020

Area servizi integrati
Ufficio legale e fiscale

Spettabili

Società Cooperative ed Enti Collegati

Circ. n. CIR/65-2020

**Misure urgenti previste per le aree a “contenimento rafforzato” di cui
all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio italiano.
Aggiornamento del 12 marzo 2020**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio 11 marzo 2020: il Decreto introduce misure urgenti di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza sull'intero territorio nazionale. Tali misure completano e rafforzano quelle previste dai precedenti DPCM 8 marzo e 9 marzo 2020, oggetto della precedente circolare della Federazione.

Tale Decreto è in vigore dal 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020.

Il Decreto prevede che rimangono valide le disposizioni di cui ai DPCM precedenti dell'8 e 9 marzo 2020, che non siano incompatibili con le disposizioni del presente Decreto.

ATTIVITA' COMMERCIALI

In particolare, si prevede la sospensione per:

1) **Attività commerciali al dettaglio**

FANNO ECCEZIONE, e quindi possono svolgere la propria attività seguendo le direttive in merito alle misure precauzionali igieniche:

- Le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche nei centri commerciali, a patto che in questo caso si possa accedere esclusivamente a dette attività. L'allegato 1 del Decreto fornisce un'elencazione di tali esercizi:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Sono chiusi i mercati, salve le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

2) **Servizi di ristorazione**

Fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie

FANNO ECCEZIONE e quindi possono svolgere la propria attività seguendo le direttive precauzionali igieniche

- Mense e Catering continuativo su base contrattuale;
- Ristorazione con consegna a domicilio;
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aereoportuali lacustri e negli ospedali.

Rimane anche per queste attività l'obbligo di rispettare le misure precauzionali igieniche, in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) **Attività inerenti i servizi alla persona**

Fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti

FANNO ECCEZIONE e quindi possono svolgere la propria attività seguendo le direttive precauzionali igieniche come indicato dall'allegato 2 al Decreto

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicce;
- Attività delle lavanderie industriali;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Rimane anche per queste attività l'obbligo di rispettare le misure precauzionali igieniche, in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

RESTANO GARANTITI e quindi possono svolgere la propria attività seguendo le misure igieniche precauzionali:

- Servizi bancari;
- Servizi finanziari;
- Servizi assicurativi
- Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Il Decreto, in ordine alle attività produttive e alle attività professionali, raccomanda inoltre che:

- a. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Inoltre, per le sole attività produttive, raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

Il Decreto poi raccomanda per le azioni sopra elencate in relazione alle attività produttive, che si favoriscano intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Infine per tutte le attività non sospese invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Si ribadisce, in ragione dei repentini interventi del Governo e del Ministero della Salute, di considerare le osservazioni compiute precedentemente valide fino ad un nuovo intervento legislativo.

Vi invitiamo a tenere **sempre monitorato il sito del Ministero della Salute** per tutti gli aggiornamenti del caso: <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus> e di consultare sul sito del governo <http://www.governo.it> la sezione **F.A.Q. #IORESTOACASA** dove sono pubblicate le risposte alle domande più frequenti.

Vi invitiamo inoltre a **far rispettare le norme e le procedure di prevenzione a tutti** i dipendenti e collaboratori della cooperativa.

Ricordiamo che per ogni ulteriore domanda è stato inoltre attivata dalla Federazione una casella di posta elettronica dedicata: emergenzavirus@ftcoop.it alla quale potrete indirizzare eventuali richieste sull'argomento.

Rimaniamo a disposizione per ogni necessità di chiarimento ed assistenza.

Giuliano Bernardi - responsabile

Alessandro Ceschi – direttore generale